



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. **Uscita del 11/09/2015**
Numero: **0114652**
Ufficio: **PRES - SGPRES**

Al Prefetto di Modena

Oggetto: Provvedimento prot. n. 52577/2015/Area1/Antimafia/white list del 3 settembre 2015, con cui è stata disposta l'interdizione della società Marigliano Gas s.r.l., con sede in Concordia sulla Secchia (MO).

Procedimento di adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 – Riscontro Vs nota del 9 settembre 2015.

Con riferimento all'oggetto, preso atto del provvedimento interdittivo prot. n. 52577/2015/Area1/Antimafia/white list del 3 settembre 2015, adottato nei confronti della società Marigliano Gas s.r.l., e dell'avvio del procedimento di valutazione circa la sussistenza dei presupposti previsti per l'adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014 (comunicato con nota acquisita al prot. n. 112225 del 7 settembre 2015), si rappresenta quanto segue.

Si premette che l'applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma.

Nel caso di specie, la società Marigliano Gas s.r.l. è stata costituita appositamente quale società di progetto, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 163/2006, dalla CPL Concordia e dalla CO.GAS. s.p.a., facenti parte del raggruppamento di imprese concessionario delle opere di metanizzazione e gestione del sistema di distribuzione di gas naturale nel Comune di Marigliano (NA), subentrando di conseguenza a tutti gli effetti nella titolarità della suddetta concessione. La società Marigliano Gas s.r.l. risulta, pertanto, affidataria esclusivamente del contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Marigliano, stipulato con il citato ente locale in data 27.2.2002.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In relazione a tale contratto, dalla documentazione inviata dalla Prefettura a corredo della nota di cui al presente riscontro, risulta che le opere di metanizzazione sono state da tempo ultimate e collaudate (come da certificato di collaudo in data 28.11.2007) e che attualmente è in corso la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano. La risoluzione del contratto in essere, a seguito dell'interdittiva adottata, avrebbe senz'altro pesanti ricadute sulla prosecuzione di un servizio indifferibile ed essenziale per la tutela di diritti fondamentali, qual è quello della distribuzione del gas metano, cui deve essere garantito il necessario svolgimento senza soluzioni di continuità.

Si ritiene pertanto sussistente, nella fattispecie rappresentata, l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di un servizio essenziale e indifferibile, nonché l'integrità dei bilanci pubblici, tenuto conto del rilevante pregiudizio economico, in termini di costi aggiuntivi, che il Comune di Marigliano sarebbe chiamato a sostenere in caso di risoluzione anticipata della concessione e di avvicendamento di diverso operatore economico.

Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, i preminenti interessi pubblici coinvolti possono trovare adeguata tutela mediante la disposizione della straordinaria e temporanea gestione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), nei confronti della società Marigliano Gas s.r.l., con riferimento al contratto di concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel Comune di Marigliano, in corso di esecuzione. A tal proposito, si chiede di valutare l'opportunità di nominare i medesimi commissari prefettizi già individuati per la gestione commissariale della CPL Concordia, in considerazione del fatto che l'assetto societario della Marigliano Gas s.r.l. è riconducibile, attraverso il controllo indiretto per il tramite del socio unico European Gas Network s.r.l., proprio alla CPL Concordia, come emerge anche dalle risultanze poste a base del provvedimento interdittivo antimafia del 3 settembre 2015.

Si rappresenta, inoltre, che l'Anac ha provveduto ad annotare nel proprio casellario informatico – oltre al richiamato provvedimento interdittivo – anche l'avvio della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, con riferimento alla società Marigliano Gas s.r.l..

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Raffaele Cantone
(firmato digitalmente)